



**ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA**

rappresentata e difesa dall' Avv.to [redacted] per procura  
posta in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in  
causa nel giudizio di primo grado

Appellata

rappresentato e difeso dall' Avv.to [redacted] per procura  
posta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione nel  
giudizio di primo grado

Appellato

Contumaci

Appellati

In punto a: appello avverso la sentenza n. 10000/10 emessa dal  
Tribunale di Ferrara e depositata in Cancelleria il 10-10-2010

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Conclusioni per [redacted] : come da foglio depositato all'udienza  
del 5-3-2019 e da considerarsi parte del relativo verbale

Conclusioni per [redacted] : come da comparsa di  
costituzione nel giudizio d'appello

Conclusioni per [redacted] .: come da foglio depositato  
all'udienza del 5-3-2019 e da considerarsi parte del relativo  
verbale

Conclusioni per Allianz Ass.ni SpA: come da foglio depositato



all'udienza del 5-3-2019 e da considerarsi parte del relativo verbale

**LA CORTE**

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore dott. Paola Montanari; viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti all'udienza del 5-3-2019, letti ed esaminati atti e documenti del processo, ha così deciso:

**Svolgimento del processo**

Con sentenza n. 1111/2010 il Tribunale di Ferrara: a) dichiarava la concorrente e paritaria responsabilità di [redacted] e di [redacted] nella produzione dell'incidente stradale verificatosi il 6-3-2001 e nel quale [redacted] aveva subito danni; b) dichiarava improponibile l'azione diretta di [redacted] nei confronti della SpA Allianz Subalpina; c) condannava la SpA Nuova Tirrena (oggi Groupama Assicurazioni SpA), [redacted], [redacted] e [redacted], in solido tra loro, a pagare ad [redacted] quale residuo risarcimento dei danni riportati nel sinistro, la somma di euro 21.868,78, oltre ad interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo; d) condannava in solido Allianz Subalpina SpA e [redacted] a corrispondere alla SpA Nuova Tirrena la somma di euro 92.445,22, oltre ad interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato alla SpA Nuova Tirrena (ora SpA Groupama), a [redacted], a [redacted] e a [redacted], [redacted] impugnava la citata sentenza contestando unicamente



la liquidazione in essa contenuta e deducendo:

- che successivamente al deposito della sentenza di primo grado egli aveva subito due ricoveri ospedalieri e un intervento chirurgico che avevano determinato un nuovo periodo di malattia ed un aggravamento dell'infermità psico-fisica;
- che risultava, perciò, necessaria una rinnovazione/integrazione della già espletata CTU onde valutare l'incidenza dell'aggravamento determinato dagli eventi patologici successivi al deposito della sentenza di primo grado;
- che era in ogni caso necessario rinnovare la CTU atteso che essa ometteva di esaminare dati essenziali ed era insufficientemente motivata;
- che non condivisibile era, in particolare, la valutazione del CTU secondo cui la sintomatologia cefalgica accertata a carico di [redacted] non aveva alcuna incidenza sulla capacità lavorativa dello stesso o, comunque, su un'attività di tipo manuale;
- che nel primo giudizio non erano state ammesse le prove orali volte a dimostrare i riflessi anatomico-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva patiti in conseguenza delle lesioni nonché l'entità del danno patrimoniale;
- che, in via subordinata, era comunque necessaria una liquidazione del danno non patrimoniale maggiormente pertinente alle peculiarità del caso concreto e comportante, quindi, una maggiorazione rispetto a quanto disposto dal primo Giudice.

L'appellante chiedeva, quindi, che, avuto anche riguardo al denunciato aggravamento dell'esito delle lesioni, l'adita Corte liquidasse il dovuto risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale.



\_\_\_\_\_ e la SpA Groupama Ass.ni (già SpA Nuova Tirrena) si costituivano nel giudizio d'appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione; \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ rimanevano contumaci.

Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della SpA Allianz Assicurazioni anche quest'ultima si costituiva nel giudizio d'appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

All'udienza del 22-11-2016 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.

Con ordinanza del 28-2-2017 la Corte disponeva la rinnovazione della CTU medico legale.

All'udienza del 5-3-2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.

#### Motivi della decisione

L'appello investe unicamente il quantum debeatur.

Sulla scorta di una CTU che quantificava un'invalidità permanente residua al sinistro pari al 30%, il primo Giudice ha liquidato il danno non patrimoniale subito da \_\_\_\_\_ in base alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, applicando un aumento pari al 10% a titolo di personalizzazione della liquidazione; ha, invece, ritenuto mancante la prova della compromissione della capacità lavorativa perciò rigettando la domanda in punto a liquidazione di un danno da lucro cessante correlato ai postumi permanenti residuati a \_\_\_\_\_.

In ragione dell'addotto aggravamento del danno biologico periziato nel primo giudizio e della documentazione prodotta in questo giudizio, questa Corte ha disposto la rinnovazione della CTU già effettuata nel primo giudizio chiedendo al CTU di valutare se la prodotta documentazione



comprovi l'allegato aggravamento del danno anche in termini di una sua eventuale incidenza sulla capacità lavorativa del periziato.

Il CTU professor [redacted] ha valutato che il complesso e prolungato iter di cure e interventi chirurgici subiti da [redacted] dal 2010 al 2016 determini l'allegato aggravamento in termini di un'invalidità temporanea aggiuntiva rispetto a quella già periziata nel primo giudizio di giorni 38 al 100%, di giorni 67 al 75% e di ulteriori giorni 100 al 50% nonché di un'invalidità permanente biologica allo stato valutata nel 38-40% dell'integrità psico-fisica, sottolineando altresì il CTU come tale invalidità incida notevolmente nella sfera affettivo-comportamentale del [redacted] ed anche in termini di una riduzione stimabile in un range compreso tra il 25% e il 50% della capacità lavorativa generica, coincidente nella fattispecie con la capacità lavorativa specifica poiché all'epoca del fatto [redacted] svolgeva l'attività di pescatore quale socio della [redacted].

La valutazione del CTU è coerente con gli argomenti all'uopo esposti nell'elaborato peritale e con la natura e gravità delle lesioni riportate dal [redacted] nel sinistro, onde la Corte non vede motivo per discostarsi dalla valutazione del professor [redacted].

Che le terapie e gli interventi elencati nella relazione redatta dal CTU professor [redacted] siano in nesso con le lesioni riportate da [redacted] nel sinistro dedotto in causa è dimostrato dal fatto che tutti hanno riguardato il distretto corporeo interessato dalle lesioni riportate da [redacted] nel sinistro del [redacted] né eventuali colpe commesse dai sanitari nelle cure all'uopo praticate (peraltro solo ipotizzate dagli appellati) sarebbero idonee



ad interrompere tale nesso.

Nella sentenza n. 42518/2013 la Corte di Cassazione penale ha, infatti, affermato il principio certamente valido anche nella fattispecie secondo cui nel caso di lesioni personali cui sia seguito il decesso della vittima, la colpa dei medici, anche se grave, non può essere considerata causa autonoma ed indipendente ai sensi dell'art. 41 co. 2 cp rispetto al comportamento di colui che ebbe a cagionare le lesioni che resero necessario l'intervento dei sanitari, posto che l'imperizia o la negligenza dei sanitari non può considerarsi fatto imprevedibile o atipico nello sviluppo della serie causale.

Considerato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che il danno alla capacità lavorativa non è necessariamente correlato all'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa dovendosi riconoscere anche ad un soggetto disoccupato; che nella fattispecie non è contestato che \_\_\_\_\_ facesse parte di una Cooperativa di pescatori e che di ciò v'è anche prova documentale (cfr. doc. 53 del fascicolo \_\_\_\_\_); che in siffatti casi il c.d. lucro cessante va determinato con ricorso in via equitativa al criterio del triplo della pensione sociale, quale parametro di minima redditività stabilito dall'art. 4 L. 39/1977 (cfr. Cass. Civ. Sent. 23298/2004, 20943/2009, 8896/2016), ritiene la Corte che nella fattispecie debba essere riconosciuto e liquidato anche un danno c.d. da lucro cessante correlato ad una perdita della capacità lavorativa di \_\_\_\_\_ del 37%, quale media dei valori indicati dal CTU.

Sia il danno alla capacità lavorativa che il danno all'integrità psico-fisica di \_\_\_\_\_ o sono stati stimati dal CTU professor \_\_\_\_\_ tenendo conto dell'aggravamento del danno conseguito ad una serie di



ricoveri ed interventi chirurgici subiti da [redacted] a partire dal 22-11-2010 e fino al 6-6-2016 (cfr. CTU Prof. [redacted] i).

Il finale danno non patrimoniale e alla capacità lavorativa stimato dal CTU Prof. [redacted] andrebbe, quindi, temporalmente collocato, in via equitativa, in un momento intermedio del periodo 22-11-2010/6-6-2016 (individuabile nel 10-8-2013).

Per esigenze di semplificazione questa Corte effettua la liquidazione di entrambi detti danni, in via equitativa, come se l'epoca di insorgenza del danno finale fosse quella di emanazione della sentenza di primo grado (27-8-2010), compensando il vantaggio derivante da tale anticipata liquidazione con il riconoscimento su essa dei soli interessi legali dalla decisione di primo grado al saldo.

Il danno non patrimoniale correlato ad una invalidità permanente del 39% in una persona di anni 41 (età di [redacted] al 27-8-2010) e con applicazione della massima personalizzazione prevista dalle tabelle milanesi del 2009 (attesi i gravi riflessi sulla sfera affettivo-comportamentale evidenziati dal CTU a pagina 54 della propria relazione) è pari ad euro 273.043,75, corrispondenti ad euro 276.866,36 del 27-8-2010, epoca di emanazione della sentenza di primo grado.

Al 27-8-2010 il danno non patrimoniale da IP è stato liquidato dal primo Giudice in euro 156.356,20 oltre ad interessi dall'1-1-2006, cioè in complessivi euro 174.448,54, e gli altri danni riconosciuti dal primo Giudice sono stati liquidati sempre al 27-8-2010 in ulteriori euro 54.179,46.

Per quanto sopra esposto il danno non patrimoniale da IP va rideterminato con riferimento al 27-8-2010 in euro 276.866,36.



Alla stessa epoca il danno patrimoniale da lucro cessante va così liquidato: euro 16.049,67 x 37 x 16,104 (coefficiente relativo all'età di anni 41 in base al RD 1403/1922 e senza effettuare decurtazioni a titolo di scarto tra vita fisica e vita lavorativa posto che il coefficiente applicato è stato determinato in base ad una vita media inferiore a quella attuale) : 100 = 95.631,63

Al 27-8-2010 il danno non patrimoniale da IP e il danno patrimoniale alla stessa correlato insieme agli altri danni liquidati dal primo Giudice conduceva ad un importo risarcitorio pari a complessivi euro 426.677,50.

Sottraendo da tale importo quello degli acconti, come stimati dal primo Giudice (euro 206.759,22), al 10-8-2010 l'importo di cui alla condanna pronunciata con l'appellata sentenza va rideterminato in Euro 219.918,00, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza di primo grado al saldo.

Va, inoltre, in questa sede liquidato anche il danno non patrimoniale correlato all'invalidità temporanea subita da [redacted] dopo la sentenza di primo grado, come stimata dal CTU professor [redacted] (gg 38 al 100%, gg 67 al 75% e gg 100 al 50%).

Per esigenze di semplificazione tale liquidazione viene ancorata al momento intermedio più sopra individuato (10-8-2013) e adottando a base del calcolo l'importo di euro 130 die.

Al 10-8-2013 l'invalidità temporanea subita da [redacted] dopo la sentenza di primo grado era stimabile in euro 17.972,50.

Sulla base dei principi stabiliti nella sentenza n. 1712/1995 pronunciata dalle S.U. della Suprema Corte di legittimità in materia di obbligazioni di valore, ribaditi anche nelle successive pronunce nn. 4587/09, 3931/2010 e n.



6951/2010 tale somma va rivalutata in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dalla data di produzione del danno (individuata equitativamente nel 10-8-2013) a quella della presente decisione e vanno, altresì, riconosciuti gli interessi legali fino al saldo sulla somma rivalutata di anno in anno dal 10-8-2013 alla data della presente decisione.

In base all'art. 91 cpc la SpA Groupama Assicurazioni, \_\_\_\_\_ e la SpA Allianz Subalpina vanno condannati, in via solidale, a rifondere \_\_\_\_\_ delle spese relative al presente giudizio, come liquidate in dispositivo in base al DM 55/2014 ivi compresa la spesa di euro 2.294,86 liquidata in favore del CTU e già posta a carico dell'appellante.

PQM

LA CORTE

In parziale riforma della sentenza n. \_\_\_\_\_/2010 emessa dal Tribunale di Ferrara,

1) condanna la Groupama Ass.ni SpA (già Nuova Tirrena SpA), \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, in solido tra loro, a corrispondere a \_\_\_\_\_ le seguenti somme: a) euro 219.918,00, oltre interessi legali dal 10-8-2010 al saldo, b) euro 17.972,50 oltre alla rivalutazione monetaria in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dal 10-8-2013 alla data della presente decisione ed oltre agli interessi legali fino al saldo sulla somma rivalutata di anno in anno dal 10-8-2013 alla data della presente decisione;

2) conferma nel resto l'appellata sentenza;

3) condanna la SpA Groupama Assicurazioni, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e la SpA Allianz Subalpina, in solido tra loro, a rifondere \_\_\_\_\_



delle spese relative al presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 12.374,18 di cui euro 2.874,18 per spese.

Bologna, 19-7-2019

Il Cons. est.

Dott. P. Montanari

Il Presidente

Dott. M.C. Salvadori

